



Comune di Rocchetta Sant'Antonio

Provincia di Foggia

Codice Fiscale: 80003450717 – Piazza Aldo Moro n. 12 - Telefono: 0885/654007 - Fax: 0885/654486

ORIGINALE di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 30-11-2013

OGGETTO: REVOCA DELIBERA DI C.C. N. 9 DEL 18.07.2013. REINTRODUZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2013 (ART. 5, COMMA 4-QUATER, D.L. 102/2013, CONV. IN LEGGE N. 124/2013).

L'anno **duemilatredici**, e questo giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **09:45**, nella sala delle adunanze consiliare del Comune suddetto, alla **Prima** convocazione in seduta **Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, risultano all'appello nominale:

CASTELLI RANIERI	P	DI LETIZIA ANTONIO	P
PETRILLO FRANCESCO ANTONIO	P	MASTROGIACOMO MIRKO	P
IMPERIALE DONATO	P	CIRCIELLO POMPEO	P
TARQUINIO FRANCO	P	MANGINO RAFFAELE	P
RAMUNDO GIUSEPPE	P	RUBERTO LUIGI	A
DI STEFANO ALFONSO	A	GARRUTO PATRIZIA	P
INGLESE LUIGI PAOLO	A		

-Consiglieri presenti n. 10 -Consiglieri Assenti n. 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. **PETRILLO FRANCESCO ANTONIO** nella sua qualità di **Consigliere Anziano**. La seduta è pubblica.

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il **SEGRETARIO COMUNALE** Signor *Dott.ssa* **FERRUCCI Paola** Alessandra.

- Nominati scrutatori i Signori:

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono stati espressi i seguenti pareri regolarmente firmati:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica-II Settore

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile-II Sett.

PARERE: in ordine alla **Regolarita' Tecnica-Revisore**

-Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola al **Sindaco** per illustrare lo stesso. Il Sindaco ricorda il susseguirsi di diverse decisioni del legislatore in materia di TARES e l'ultima previsione che consente ai Comuni di confermare la TARSU anche per il 2013. Ovviamente l'Amministrazione ha optato per il precedente regime TARSU anche per il 2013, al fine di finanziare con il bilancio senza rischi la percentuale di costo del servizio di circa il 58% non coperta dalle entrate della tassa.

Aperta la discussione, prendono la parola i seguenti Consiglieri comunali:

-il Consigliere comunale Circiello, il quale chiede se sia possibile aumentare il numero delle rate, modificando l'ultima rata di dicembre in due, l'ultima delle quali con scadenza in gennaio 2014;
- il **Sindaco**, il quale chiarisce che è comunque confermato il prelievo dello Stato dello 0,30 a mq e che slittare il pagamento delle rate a gennaio causa problemi sia perché il Comune è tenuto al rispetto del patto di stabilità sia perché l'ufficio competente ha già predisposto tutto per la riscossione alle scadenze a suo tempo deliberate.

-Chiusa la discussione per mancanza di altri Consiglieri iscritti a parlare, il *Presidente* pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Udita la relazione del Sindaco ed i successivi interventi da parte dei Consiglieri comunali;

Premesso che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti;

Rilevato che, in attuazione della disposizione sopra citata ed ai fini dell'applicazione del nuovo tributo, questo Comune:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.07.2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013, conv. in legge n. 64/2013, ha determinato le scadenze ed il numero delle rate di pagamento della TARES per l'anno 2013, stabilendo altresì che ai fini del pagamento delle prime due rate i contribuenti avrebbero corrisposto quanto pagato ai fini TARSU per l'anno 2012, salvo conguaglio sull'ultima rata con scadenza al 31.12.2013;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 11.09.2013 è stato proposto al Consiglio Comunale l'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della TARES;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 73 in data 11.09.2013 è stato proposto al Consiglio Comunale la approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e le relative tariffe per l'applicazione della TARES relativa all'anno 2013;

Considerato quanto segue:

- l'introduzione della TARES comporta un aumento generalizzato della pressione fiscale che colpisce in modo particolare alcune categorie di contribuenti per effetto sia dell'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, sia della diversa ripartizione dell'onere fiscale tra le diverse categorie di utenti sia infine a causa della maggiorazione di €. 0,30/mq per i servizi indivisibili erogati dai Comuni, con la conseguenza che tale aumento, particolarmente gravoso nell'attuale fase di recessione economica, rischia di acuire ulteriormente le difficoltà in cui versano le famiglie e le imprese, facendo crescere da un lato la richiesta di sussidi e, dall'altro, il rischio di chiusura delle attività produttive ed economiche con conseguente ulteriore perdita dei posti di lavoro;

- con il DDL di stabilità per il 2014 è stato dato avvio ad una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrebbe portare, nel 2014, alla sostituzione della TARES con il TRISE, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Richiamato l'articolo 5 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28.10.2013 n. 124, il quale, in tale contesto, concede ampi margini di manovra alle amministrazioni comunali, prevedendo la possibilità di ritornare al regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, sia esso TARSU, TIA1 o TIA2, fermo restando l'applicazione della maggiorazione TARES a favore dello Stato;

Presto atto che con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 13.11.2013, previa revoca delle delibere di Giunta Comunale nn. 72 e 73 dell'11/09/2013, avvalendosi della possibilità di cui al citato art. 5, comma 4-*quater*, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, si è stabilito di proporre la reintroduzione per l'anno 2013 della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) approvando contestualmente il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e confermando le relative tariffe;

Considerato che in questo Comune, sino a tutto l'anno 2012, la gestione dei rifiuti urbani è stata effettuata attraverso l'applicazione dei seguenti prelievi:

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507);
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);

Preso atto che in base alla disposizione sopra citata i Comuni entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 possono reintrodurre la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al d.lgs. n. 507/1993 stabilendo, con deliberazione di Consiglio Comunale assunta in deroga all'articolo 42 del d.Lgs. n. 267/2000:

1. i costi del servizio e le relative tariffe;
2. la percentuale di copertura dei costi del servizio, che può anche essere inferiore al 100%, fermo restando che i costi eventualmente non coperti dalla tributo devono essere assicurati con risorse derivanti dalla fiscalità generale;

Preso atto che anche in regime di TARSU è comunque dovuta la maggiorazione per i servizi indivisibili di €. 0,30/mq prevista dall'articolo 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011;

Richiamato l'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013 che ha da ultimo prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Atteso quindi che la facoltà prevista dall'articolo 5, comma 4-*quater*, del D.L. n. 102/2013 può essere deliberata entro il 30 novembre 2013, termine ultimo di approvazione del bilancio stabilito dalla norma sopra citata;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della TARSU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 10.03.1995, come successivamente modificato e integrato;

Ritenuto di:

- revocare la propria deliberazione n.9 del 18.07.2013 relativa alla determinazione delle rate e scadenze ai fini TARES;
- avvalersi della facoltà di deroga prevista al comma 4-*quater*, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013 n. 124 stabilendo pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012;
- determinare le rate e scadenze al 31 agosto, 31 ottobre e 16 dicembre 2013;
- determinare i costi del servizio e le relative tariffe TARSU 2013 come da delibera di Giunta Comunale n. 91 del 13/11/2013 e di assicurare, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, per l'esercizio 2013 una copertura dei costi del servizio pari al 57,97%, corrispondente ad un gettito della tassa di €. 194.040,00;

Dato atto che la copertura della percentuale dei costi non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso ;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7. del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 espressi dal Responsabile del 2° Settore Economico Finanziario per la regolarità tecnica e regolarità contabile;

Con 7 (sette) voti Favorevoli, e 3 (tre) astenuti (Circiello, Mangino, Garruto) su 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti n. 7 (sette), voti espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

- 1.** di revocare la propria deliberazione n. 9 del 18.07.2013 con cui sono state determinate le scadenze ed il numero delle rate di pagamento della TARES per l'anno 2013;
- 2.** di fare propria la proposta di cui alla delibera di Giunta comunale di Giunta Comunale n. 91 del 13/11/2013;
- 3.** in attuazione della possibilità di deroga prevista al comma 4-quater dell'art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28.10.2013 n. 124, di ripristinare per l'anno in corso il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente:
 - TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507);
 - (5%) Addizionale Ex-Eca (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995);
 - (5%) Maggiorazione Addizionale Ex-Eca (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995);
- 4.** di approvare il quadro dei costi del servizio e delle tariffe TARSU per l'anno 2013 come da prospetti allegati, determinati secondo le tariffe della TARSU in vigore nell'anno 2012;
- 5.** di dare atto che:
 - la copertura della percentuale dei costi non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;
 - i versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di TARES 2013 saranno considerati come acconti su quanto dovuto a titolo di TARSU, con eventuale conguaglio a credito regolato sulla prima rata utile per il 2014;
 - sarà inviato ai contribuenti il modello di pagamento aggiornato sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento, come previsto dall'articolo 5, comma 4-quater, del D.L. n. 102/2013;

- sarà garantita la applicazione della maggiorazione, pari a 0,30 euro per metro quadrato, prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, riservata allo Stato e versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo con il relativo modello di pagamento (F24) entro il 16/12/2013;

- resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

6. di dare atto altresì che per l'anno 2013 trova applicazione il Regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10.03.95 e tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari applicati nel 2012;

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine il **Consiglio Comunale**, nella composizione di cui innanzi, ravvisata l'urgenza di consentire gli adempimenti connessi e collegati alla presente deliberazione;

Con 7 (sette) **voti Favorevoli**, e **3** (tre) **astenuiti** (*Circiello, Mangino, Garruto*) su **10** (dieci) Consiglieri presenti e votanti n. 7 (sette), voti espressi palesemente per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di **dichiarare**, così come dichiara, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli affetti dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Letto approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra

IL PRESIDENTE
Sig. PETRILLO
FRANCESCO ANTONIO

Il Consigliere Anziano
Sig. IMPERIALE DONATO

Lì 04-12-2013

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE copia della presente deliberazione:

-Viene affissa all'**Albo Pretorio Comunale on-line**, come prescritto dall'art.124, comma 1, D. Lgs. N.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **04-12-2013** al **19-12-2013** (n. 952 del reg. Pubbl.).

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 30-11-2013

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs N. 267/2000);
- ha acquistato efficacia, il giorno, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con Deliberazione n., in data, (art.127, comma 2, D. Lgs. N. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 04-12-2013

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra



COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO

(Provincia di Foggia)

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 30-11-2013

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

PROSPETTO DEI COSTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI

Considerato che per l'anno 2013 il costo complessivo del servizio di smaltimento rifiuti può così prevedersi:

Acquisto di beni e materiale di consumo	500,00
Spese per prestazioni di servizi	334.000,00
Imposte e tasse	200,00
COSTO TOTALE DELLE SPESE	€ 334.700,00

Tassa smaltimento rifiuti	176.400,00
(10%) ex-eca e maggiorazione addizionale ex-eca	17.640,00
TOTALE ENTRATE	€ 194.040,00

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

TARIFFE ANNO 2013

Cat.	Descrizione	Tariffa unitaria al mq.
1	Civile abitazione	€ 1,32
1.3	Garage e box	
1.2	Casa colonica	€ 0,41
2	Locali adibiti a studi professionali	€ 1,13
3	Locali adibiti a laboratori , botteghe , studi artistici e fotografici	€ 0,97
4	Locali destinati ad alberghi e locande	€ 0,87
5	Locali destinati a esercizi commerciali , negozi in genere	€ 3,08
6	Locali destinati ad uffici commerciali, di banche, locali e stabilimenti, autorimesse pubbliche e private, tintorie e lavanderie, forni per conto terzi e panifici...	€ 2,09
7	Case da gioco, da ballo, teatri e cinema	€ 3,33
8	Locali adibiti a collegi , scuole private e autoscuole	€ 0,56
9	Locali adibiti a uffici pubblici, associazioni e istituzioni di natura religiosa , culturale, politico-sportiva, associazioni di caserme.	€ 0,41